

COMUNE DI PIOLTELLO

(Provincia di Milano)

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI "FUTURA" ED IL COMUNE DI PIOLTELLO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI: ASILI NIDO, CENTRI PER LE FAMIGLIE, SPORTELLO GENITORI, EDUCATIVA DI TERRITORIO e SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI NEI NIDI COMUNALI.

PREMESSO

-che con deliberazione consiliare n. 49 del 04/07/2007 il Comune , di Pioltello, ha revocato la Liquidazione della Azienda Speciale Servizi approvando un nuovo statuto aziendale con il quale si dispone che l'azienda diventa Impresa Sociale Territoriale, per la promozione e la Gestione dei servizi alla persona e alla famiglia con la denominazione di Azienda Speciale "Futura"; Stabilendo contestualmente il Fondo di dotazione iniziale in €. 20.000;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

L'anno duemilaquattordici il giorno..... del mese di.....in Pioltello, nella sede Comunale via Cattaneo, 1

I Signori:

- Franco Bassi, Dirigente del Comune nato a _____, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Pioltello in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 04\07\2007 e di Giunta Comunale n.83 del 19.5.08

E

L'Azienda Speciale "Futura" con sede legale in via _____ civico _____ rappresentata da Giuditta Leoni nata a _____, nella sua qualità Direttore della Azienda Speciale "Futura" a ciò autorizzata con atto di nomina del Presidente della Azienda Speciale

Art. 1 - Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente contratto di servizio ha la finalità di disciplinare i rapporti tra Comune di Pioltello e l'Azienda "Futura" relativamente:

- agli aspetti amministrativi e gestionali
- ai rapporti finanziari tra le parti.

Il Comune di Pioltello si impegna ad indicare con cadenza annuale (triennale) gli obiettivi e le priorità negli ambiti dei servizi affidati.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Pioltello, affida all'Azienda Speciale Futura (in seguito denominata Azienda) la gestione e il coordinamento dei

servizi:

Asili Nido e nido estivo

Centri per la Famiglia;

Sportello Genitori;

Centro diurno estivo;

Educativa territoriale;

Servizi integrativi e complementari asili nido: prolungamento orario di servizio nido comunale, sostituzione personale e sostegno bambini diversamente abili.

2. Descrizione dei servizi

2a. L'asilo nido è un servizio educativo rivolto ai bambini dai sei mesi al tre anni d'età che si propone di affiancare la funzione educativa e di cura della famiglia. L'organizzazione dell'asilo nido deve rispettare i requisiti minimi gestionali previsti dalla normativa regionale ovvero, se migliorativi, quelli definiti in accordo tra le parti.

Il servizio dovrà garantire l'apertura dalle ore 7.30 alle 18.00 – dal Lunedì al venerdì per 44 settimane a partire dal mese di settembre di ogni anno educativo.

Il servizio oltre alla normale attività frontale con l'utenza dovrà garantire:

- l'organizzazione e progettazione delle attività del nido;

- l'elaborazione, in equipe con coordinatrice/supervisore, della programmazione educativa nonché la gestione delle riunioni con i genitori;
- il lavoro in rete con i servizi alla prima infanzia.

Alcune attività complementari quali a puro titolo di esempio il servizio di igiene e pulizia dei locali, lavanderia e il servizio di refezione potranno essere affidati a società esterne a seguito di apposita procedura di selezione secondo la normativa pubblicitica. Qualora il Comune svolga procedure di selezione per servizi di interesse dell'Azienda esso, previo scambio di intese, può fungere da centrale di committenza anche per Azienda.

2b. I Centri Prima Infanzia denominati “ Pianeta Famiglia” e “Parcolaboratorio” si rivolgono alle famiglie con bambini in età compresa tra 0 e 3 anni. L'organizzazione dei servizi deve rispettare i requisiti minimi gestionali previsti dalla normativa regionale ovvero, se migliorativi, quelli definiti in accordo tra le parti.

Caratteristiche del servizio sono:

- la possibilità di permanenza dell'adulto che accompagna il bambino (mamma, papà, nonni etc.)
- la frequenza in gruppi stabili.

Finalità del servizio:

- favorire la socializzazione e il senso di appartenenza ad una comunità per adulti;

- facilitare la comprensione del significato dei comportamenti; infantili attraverso occasioni di incontro e confronto tra adulti;
- offrire ai bambini l'occasione di vivere esperienze di gioco e di crescita nel rapporto con altri bambini e adulti;
- prevenire e monitorare situazioni di vita familiare a rischio.

2c. Lo Sportello genitori "Spazio di ascolto individuale" "Incontri di gruppo" occasioni di ascolto per affrontare i dubbi e le difficoltà dei genitori di fronte ai comportamenti dei propri bambini; un'opportunità di condivisione e scambio di esperienze tra genitori alla presenza di esperti. L'obiettivo è quello di favorire la crescita sociale dei genitori riconoscendone le competenze e promuovendo il nascere di "alleanze educative".

2d. I Centri diurni estivi. Esperienza comunitaria dove i bambini non solo esperiscono un contatto quotidiano con compagni di età diversa, ma si trovano a doversi misurare in un contesto relazionale dove il piacere comune, le esigenze, i bisogni individuali, l'affettività e le regole di convivenza sono possibili solo grazie all'apporto di tutti.

Il servizio, della durata minima (da definire previo accordo tra le parti) di sei settimane per le elementari e di 4/5 settimane per le materne, si svolge presso scuole del territorio, ovvero in altri spazi idonei, appositamente individuati dal Comune.

2e. Educativa territoriale: è un servizio educativo a favore di adolescenti e giovani. Tale servizio progetta e realizza interventi operando con i gruppi di giovani, adulti del territorio intervenendo su temi che riguardano il mondo giovanile ed il rapporto con gli adulti e le Agenzie educative e con agenzie ed istituzioni extraterritoriali.

In accordo tra le parti e sulla base di esigenze che possono variare nel corso del tempo Azienda si impegna ad avviare congruo numero di operatori.

2f. Servizi integrativi e complementari nei nidi comunali: a puro titolo di esempio e non esaustivo dei servizi che l'Azienda, su richiesta, può rendere al Comune nell'ambito dei servizi complementari si collocano il nido estivo durante il mese di luglio, gli interventi a sostegno dei bambini diversamente abili, il personale a chiamata per sostituzioni e il prolungamento dell'orario di servizio degli Asili nido comunali.

3. Il presente contratto non regola eventuali servizi per privati o altri EE.PP. che nel rispetto dei limiti di legge e previa dimostrazione al Comune, a mezzo di apposito piano finanziario, della sostenibilità economica degli stessi (almeno parità tra costi e ricavi) l'Azienda potrà svolgere.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di deliberazione e avrà durata per i due anni successivi.
2. Entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, il Comune accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto ed, ove verificata detta sussistenza, comunicherà alla Azienda la volontà di procedere al detto rinnovo.
3. In caso di mancato rinnovo l'Azienda cesserà la gestione dei servizi e degli interventi.

Art. 4

Gestione dei servizi e degli interventi

1. L'azienda gestirà il servizio e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.
L'Azienda quale stazione appaltante, può procedere all'affidamento a terzi di alcune prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente, di diritto pubblico e di diritto privato applicabile, salva comunque la responsabilità in capo all'Azienda .
2. L'azienda ha piena facoltà, nel rispetto degli standards di qualità e quantità prefissati annualmente dal Comune con apposita comunicazione del Settore Servizi alla Persona, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi. Resta inteso che l'Azienda è l'unica responsabile

nei confronti del Comune di Pioltello, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.

Art. 5

Risorse umane

1. L'azienda gestirà i servizi e gli interventi affidati con personale proprio e/o con personale distaccato o comandato dal Comune di Pioltello.

2. I rapporti tra le parti, in caso di distacco o comando, saranno definiti di volta in volta.

Art. 6

Regolamento di organizzazione

1. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei servizi affidati all'Azienda e le modalità di funzionamento della Azienda stessa sono definite con apposito regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta comunale.

Art. 7

Attività di indirizzo e controllo della gestione dei servizi e degli interventi

Controllo analogo

1. Il Comune, attraverso il Settore Servizi alla Persona, si impegna nei confronti della Azienda ad agevolare il migliore espletamento

delle attività disciplinate dal presente contratto. Nell'ambito del suo ruolo di indirizzo e controllo, il Comune eserciterà le seguenti funzioni:

- definizione, previa apposita relazione annuale, degli indirizzi e delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività di cui al precedente art. 2 del presente atto;
- monitoraggio e controllo tra l'esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standards individuati nella relazione annuale attraverso incontri periodici;
- supporto attraverso i propri database normativi e documentali.

2. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate ed in particolare degli obiettivi e degli standards qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nel presente contratto nonché definiti al momento degli indirizzi.

3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, l'Azienda si impegna a fornire all'ente per il tramite del settore Servizi alla Persona tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

4. L'Azienda si obbliga a comunicare, entro il mese di giugno dell'anno successivo alla gestione:

- i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio offerto, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione, preventivamente concordati;

- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento - a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo servizio;

b) per i servizi ad impiego orario, a titolo di esempio il prolungamento dell'orario presso i nidi comunali, dovranno essere rendicontate il numero di ore su base annua;

c) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza;

d) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.

Art. 8

Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda a mettere a disposizione della stessa le strutture, gli impianti connessi e le relative pertinenze, destinate alla gestione dei servizi di cui all'art. 2 del presente contratto, mantenendo a proprio carico le spese relative alle utenze (relativamente alla fornitura di gas gas, energia elettrica, spese telefoniche e consumo d'acqua potabile), alle spese

condominiali e alle altre spese ordinarie e straordinarie.

2. I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche ecc, di proprietà del comune sono ceduti, a decorrere dalla stipula del presente atto nello stato di fatto in cui si trovano, in comodato d'uso all'Azienda.

3. I beni immobili con gli impianti connessi e i beni mobili di cui ai commi precedenti, afferenti ai servizi oggetto del presente contratto, sono specificamente individuati mediante gli appositi inventari che saranno redatti entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto.

4. Il Comune si impegna, entro 15 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune, ad indicare all'Azienda gli standards qualitativi e quantitativi per i singoli servizi nonché per i servizi a domanda individuale le tariffe vigenti (che tengono conto dei criteri di progressività reddituale delle famiglie), gli utenti che dovranno essere avviati ai singoli servizi, sulla base delle domande presentate e della relativa istruttoria degli uffici, e la tariffa ad essi applicata.

Art. 9

Obblighi dell'Azienda

1. L'Azienda , nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di

efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standards qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dal Comune nella sua funzione d'indirizzo.

- a custodire e mantenere tutti gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze destinate alla gestione dei servizi, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso da parte degli utenti dando tempestiva informazione al Comune in caso di malfunzionamento;

- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;

- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;

- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;

- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;

- a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;

- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standards che verranno in seguito definiti;
- ad incassare direttamente le rette per i servizi a domanda individuale (asilo nido, tempi per le famiglie etc.) stabilite annualmente dal Comune e approvate dal Consiglio Comunale, curando direttamente la gestione degli eventuali insoluti;
- nel caso di morosità superiore ai tre mesi, oltre ad attivare gli strumenti per il recupero del credito, azienda dovrà avvertire il Comune che potrà autorizzare la dimissione dell'utente ovvero, qualora rilevasse un interesse sociale nel permanere dell'utente nel servizio, provvedere a farsi carico, dalla data successiva alla comunicazione, della retta.

Art. 10

Corrispettivo per i servizi

1. Il Comune, in ragione delle attività di cui all'art. 2, e compatibilmente con le risorse previste nel bilancio annuale, destinerà alla realizzazione delle predette attività:

una quota di risorse, in seguito definite corrispettivi per la gestione, commisurata alla differenza tra costo complessivo del servizio, indicato nella seguente tabella, e le entrate determinate dalle rette dovute dagli utenti, stabilite annualmente dal Comune e, gli eventuali,

trasferimenti/contributi da altri enti e/o privati finalizzati alla realizzazione delle attività.

In sede di prima applicazione del presente contratto, sulla base dei costi storici e in applicazione dei vigenti standards qualitativi e quantitativi all'uopo rilevati da titolato soggetto terzo, le parti hanno individuato per alcuni servizi a domanda individuale e per alcune prestazioni maggiormente ricorrenti i costi della produzione. I costi operativi così individuati tengono conto degli oneri diretti ed indiretti, dei costi non frazionabili e di tutte le spese a carico di Azienda.

Per tutti gli altri servizi non standardizzabili ovvero non previsti nella tabella sottostante e, comunque, prima dell'inizio degli stessi, a mezzo di reciproche comunicazioni, le parti stabiliranno i costi e le rette a carico degli utenti.

I costi operativi saranno oggetto di revisione annuale.

Servizi a Domanda Individuale	
Servizio	Costo unitario annuale
Asilo Nido Azienda comprensivo periodo estivo (tot. 47 week)	€. 10.213,00
Centri Prima Infanzia	€. 1.888,00
Centro Diurno Estivo (il costo è per tutto il periodo)	€. 541,00

Servizi Maggiormente Ricorrenti	
Servizio	Costo unitario annuale
Educativa di Territorio	€. 67.400,00
Sportello Genitori	€. 10.000,00
	Costo orario
Sostituzione personale	€. 21,06
Prolungamento servizio nidi comunali	€. 30.000,00

3. Per l'erogazione delle somme di denaro si stabilisce quanto segue:

- a) Il Comune, entro il 30 marzo di ogni anno di vigenza del presente contratto e comunque entro i limiti dell'eventuale esercizio provvisorio, si impegna a versare all'azienda, un corrispettivo per le attività dalla stessa svolte, parametrato pari al 50% del corrispettivo per la gestione, preventivamente determinato;
- b) successivamente e, comunque, entro il mese di luglio, previa verifica della quantità dei servizi effettivamente resi e da rendere e degli eventuali incassi da soggetti diversi (EE.PP. e privati) il Comune si impegna a corrispondere, l'importo del saldo del corrispettivo per la gestione, preventivamente determinato.

Art. 11

Beni immobili, beni mobili ed impianti

Eventuali errori o inesattezze nella loro individuazione, ovvero nei dati ad essi riferiti potranno essere fatti rilevare da entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di consegna.

Alla scadenza contrattuale l'Azienda non avrà diritto a percepire dal Comune alcun compenso o rimborso per le eventuali opere migliorative eseguite sui beni immobili e impianti e sui beni mobili

I beni mobili o immobili eventualmente acquistati dall'azienda durante la vigenza del presente contratto sono di proprietà dell'azienda.

Art. 12

Responsabilità e coperture assicurative

1. Eventuali danni derivanti all'Azienda o a terzi dall'uso delle strutture, dei beni e degli impianti forniti in comodato d'uso dal comune, (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), è responsabile il Comune che ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose.

L'Azienda è, in ogni caso, tenuta a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

2. L'azienda Speciale si impegna a stipulare polizze o a subentrare

ove possibile nei contratti in essere del Comune atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dal Comune.

3. L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'azienda, imputabili al comune stesso nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 13 – Contestazioni, inadempimenti, penali

1. Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

2. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

3. Entro il termine indicato, l'azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nei singoli contratti integrativi;
- b) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;
- c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi.

Art. 15 - Revoca dell'affidamento

1. Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto, con onere di preavviso di almeno dodici mesi.

2. L'Azienda rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.

Art. 16 – Risoluzione anticipata

Il mancato rinnovo del contratto, allo scadere del termine contrattuale, o qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della convenzione, comporterà automaticamente la revoca del distacco del personale assegnato all'Azienda ai sensi del precedente art.7.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine

all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 16, esclusivamente competente sarà il Foro di Milano.

Per Il COMUNE

Per l'AZIENDA